

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

(delibera consiliare 11.04.2001, n. 7)

TITOLO I

Previsione della procedura di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime.

2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone determinato in base a tariffa.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire la corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, considerando adeguatamente il valore economico della disponibilità dell'area concessa ed il conseguente disagio imposto alla collettività.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

CAPO II Occupazioni

Art. 2 *Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere*

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, anche se temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno né superiore a 29 anni.

Esse, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali" se necessitano della concessione iniziale, ma non del rinnovo per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.)

- "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni temporanee, possono avere durata oraria, giornaliera, e, in ogni caso, inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

5. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 3 *Occupazioni per l'esercizio del commercio*

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto.

Art. 4 *Altre occupazioni*

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

4. Le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle

norme del Regolamento Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente del Settore Tecnico può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

CAPO III

Concessione

Art. 5

Concessioni

1. Le occupazioni di spazi e di aree di cui all'articolo 2 sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia ed è coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti d'esecuzione ed attuazione.

Art. 7

Attivazione del procedimento amministrativo - Richiesta di occupazione

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione è avviato dall'interessato con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio comunale.
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni d'urgenza all'articolo 16 del presente Regolamento.
3. Essa deve essere redatta in carta legale e contenere a pena d'inammissibilità:
 - a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, il tipo di attività che s'intende svolgere, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - d) la durata, la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - e) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 8

Ufficio comunale competente

1. La domanda di occupazione viene assegnata al dirigente del settore sulla base delle competenze individuate da deliberazione di Giunta comunale in materia di procedimenti amministrativi.
2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici di cui al comma precedente.

Art. 9

Istruttoria della richiesta

1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede:

- a rendere noto l'avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda;
- ad un controllo della documentazione allegata.

3. Qualora la domanda sia incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione che consente di identificare e delimitare esattamente l'area, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. La richiesta d'integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, trasmette un'apposita comunicazione agli uffici competenti del Comune, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente responsabile del rilascio o del diniego della concessione .

2. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 11

Rilascio della concessione e suo contenuto

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente responsabile rilascia o nega la concessione, comunicandolo al richiedente con provvedimento motivato. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dal Servizio Risorse Economiche.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia

oraria di occupazione;

- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo;
- b) spese di sopralluogo (eventuali);
- c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente Regolamento.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

Art. 12

Rinnovo e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente.

La rinuncia comporta la restituzione del canone e deposito cauzionale, eventualmente versato, qualora l'occupazione non sia ancora iniziata. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Non si fa luogo alla restituzione dei canoni già corrisposti se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia.

Per la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 11 comma 3.

5. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre al fine del pagamento del canone dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né la sub concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa.

2. Le concessioni s'intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo

alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature ed opere installate;
- c) al termine dell'occupazione, provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando, eventualmente, la cauzione di cui all'articolo 11;
- e) versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza le opere previste, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello stabilito nell'atto di concessione;

f) qualora, senza giustificato motivo, non occupa il suolo, temporaneamente concesso, nei 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal dirigente competente per materia con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nonché le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Le occupazioni abusive, in ogni modo effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento del canone alle occupazioni regolarmente concesse.

4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 18

Anagrafe delle concessioni comunali

1. Gli uffici competenti registrano i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, le relative scadenze, nonché le loro eventuali variazioni.

2. I provvedimenti di concessione sono trasmessi, in copia, dagli uffici competenti al servizio Risorse Economiche per gli adempimenti di cui all'articolo 32.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I

Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 19

Istituzione ed oggetto dei canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. Il canone di concessione di cui al presente Titolo II ha natura giuridica d'entrata patrimoniale del Comune.

Art. 20

Oggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.

2. Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento dei canone.

3. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 21

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) valore economico dell'area;
- d) modalità di occupazione;
- e) al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
- f) costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- d) coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle modalità di occupazione;

2. Le tariffe del presente regolamento sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Art. 22

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero tre categorie, secondo l'elenco "A" allegato, che costituisce parte integrante al presente Regolamento, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 23
Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'articolo 63, commi 2, lettera c) e 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie di importanza,:

Occupazioni temporanee:
Tariffe giornaliere ordinarie:
1? categoria: L. 6.000 al mq.;
2? categoria: L. 3.600 al mq.
3° categoria: L. 1.800 al mq

Occupazioni permanenti:
Tariffe annuali ordinarie
1? categoria: L. 64.000 al mq.
2? categoria: L. 38.400 al mq
3? categoria: L. 19.200 al mq.

2. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

3. Al canone così determinato è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, sostenuti dal Comune.

4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle occupazioni.

5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o ad ore effettive, secondo quanto indicato nell'atto di concessione.

Art. 24
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti i coefficienti di valutazione economica, da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente articolo 23,.

Art. 25
Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

3. Le superfici eccedenti i mille metri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma

rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizi.

Art. 26

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni temporanee e permanenti è determinata come segue:

a) Occupazioni permanenti

La tariffa base annuale ordinaria prevista per categoria d' importanza deve essere moltiplicata per:

- il coefficiente di valutazione economica;
- i metri quadrati o lineari dell'occupazione.

b) Occupazione temporanee

La tariffa base giornaliera prevista per le categorie di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica.

Ai fini della determinazione della tariffa oraria si assumono due archi temporali di dodici ore ciascuno ; il primo inizia alle ore otto e termina alle ore 20, il secondo comprende le rimanenti dodici ore.

L'incidenza del canone sull'orario diurno viene rapportata al 60% della tariffa giornaliera, il restante 40% è imputato sulle rimanenti dodici ore.

In ogni caso l'importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 per metro quadrato e per giorno.

Art. 27

Criteria particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone forfettario di cui ai seguenti criteri stabiliti all'articolo 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997:

a) numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a lire 1.250 per utente. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

b) l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a lire 1.000.000

3. La medesima misura del canone annuo, pari a lire 1.000.000, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

CAPO II

Agevolazioni ed esenzioni

Art. 28

Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate dall'articolo 23 del presente Regolamento, sono ridotte:

- del 30 % per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per periodi oltre 14 giorni;

- del 50% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per periodi superiori al mese o con carattere ricorrente;
 - del 50 % per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 29 *Esenzioni*

1. Sono esenti dai canoni di concessione:
- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche d'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse da persone giuridiche, con o senza personalità giuridica, non perseguenti finalità di lucro e patrocinate dal Comune;
 - c) le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
 - d) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - l) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e condutture d'acqua potabile nonché quelle realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete da parte di privati;
 - n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - n) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni effettuate con balconi o simili di carattere stabile;
 - q) passi carrabili, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 46 del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada di cui al DPR 495/92 e del Regolamento edilizio comunale
 - r) le occupazioni per parcheggi destinati a portatori di handicap.

TITOLO III

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. Il versamento del canone va effettuato tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;

b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o alla data eventualmente stabilita nello stesso provvedimento.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

5. E' ammessa la possibilità di versamento in due rate di pari importo con scadenza 31 marzo, e 31 ottobre qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire 600.000. La prima rata deve essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.

6. Le variazioni di occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a lire 10.000.

Art. 31

Sanzioni

1. Per il tardivo, parziale, omesso versamento del canone o delle singole rate sono dovuti gli interessi di cui alla delibera di giunta ed una penalità di mora nella seguente misura:

- 2% del canone dovuto, se il versamento è effettuato entro 8 giorni dalla scadenza;

- 10% del canone dovuto, se il versamento è effettuato oltre 8 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza

- 20% del canone stesso per versamento oltre 30 giorni dalla scadenza .

3. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 17 si applica la sanzione amministrativa in misura pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto in caso di occupazione autorizzata a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 285/1992.

4. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni, eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 32

Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Servizio Risorse Economiche, sulla base dell'atto di concessione trasmesso in copia dai competenti uffici entro dieci giorni dall'emissione, controlla i versamenti effettuati, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone in immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Provvede, in caso di parziale o omesso versamento, all'invio di appositi solleciti, con invito ad adempiere entro 10 giorni dalla data del sollecito medesimo.

3. Il verbale di contestazione per occupazione abusiva, costituisce titolo del versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Servizio Risorse Economiche dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma 2.

4. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, con la procedura indicata nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639 previa messa in mora del debitore.

5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

6. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 33

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento.

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione, provvede il Servizio Risorse Economiche su relazione dell'Ufficio che ha rilasciato l'atto concessorio.

3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 34

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se, e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

TITOLO IV RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CANONE

Art. 35

Il Funzionario responsabile della gestione del canone

1. Il funzionario responsabile del Servizio Risorse economiche è responsabile della riscossione del canone.

2. In particolare, il funzionario:

- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni e gli altri diritti dovuti;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;

3. In caso di affidamento a terzi dell'accertamento e riscossione del canone, le predette funzioni spettano al concessionario del Servizio sotto la vigilanza del Settore Ragioneria Generale.

Art.36

Il responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento è il dipendente designato dal Dirigente del Settore competente.

2. Qualora sia stato individuato il funzionario di cui al comma 1 del precedente articolo, il Dirigente del Settore nomina il responsabile del procedimento amministrativo su proposta di questi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 15.03. 2001, con validità temporale anche successiva e le occupazioni che alla stessa data erano, comunque, assoggettate alla T.O.S.A.P., se non contrastanti con quanto previsto dal presente regolamento, costituiscono presupposto per l'applicazione del canone secondo le nuove tariffe.

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

ALLEGATO A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

| I CATEGORIA | II CATEGORIA | III CATEGORIA |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Sacra, | S. Giuseppe | Via Diomede |
| Duca D'aosta, | Fratel Adriano Celentano | Via G. Fucci |
| Carlo Alberto | S.Giovanni Battista della Salle | Traverse di via Nolana |
| Lepanto | vicolo S. Abbondio | Mariconda |
| Piave | vicolo Mattonelle | Antonio Segni e traverse |
| Roma | Traversa Pironti | Fossa di Valle |
| Colle S. Bartolomeo | Traversa Vittorio Emanuele | Salvo D'Acquisto |
| S. Giuseppe | Tenente Ravallese | Parelle Civita Giuliana |
| Piazza XXVIII marzo | Minutella | Traversa Sardone |
| Vittorio Emanuele | Vicolo Pretura | Traversa Cirillo |
| Bartolo Longo | Traversa Campo Sportivo | Arpaia |
| S. Michele | Acqua Salsa | Crapolla I |
| Piazzale Schettini | Traversa Somma | Grotta II |
| Piazza Anfiteatro | Astollette | Civita |
| Piazza Immacolata | S. Abbondio | Via Giuliana |
| Plinio | Mazzini I trav INA Casa | Piazzetta Giuliana |
| Carlo Alberto I trav. | Moregine | Androni |
| Carlo Alberto II trav. | Aldo Moro | Acanfora |
| Anastasio Rossi | Messigno | Crapolla II |
| Parroco Federico | Piazzetta Concordia | Epitaffio |
| Albenzio De Fusco | Scacciapensieri | Stabiana |
| Parrocchia | Via Lepanto I Tr. | Traversa Carbone |
| Piazzetta Parrocchia | Via Lepanto II Tr. | Macello |
| Via Armando Diaz | Traversa Capone | Campo Aviazione |
| Piazza Vittorio Veneto | Nolana | Via Vecchia per Castellammare |
| Piazza Porta Marina Inf. | | Pontenuovo |
| Viale Mazzini | | Case Ventotto |
| Piazza Falcone e Borsellino | | Fondo D'Orto |
| Via Prov. Villa dei Misteri | | Casone |
| Piazza Bartolo Longo | | Ponte della Persica |
| | | Corsa |
| | | Ponte Izzo |
| | | Comunale Fontanelle |
| | | Fondo della Rocca |
| | | Masseria Lepre |
| | | Casone |
| | | Traversa Gesuiti |
| | | Traversa Spinelli |
| | | Traversa Termine |
| | | Traversa Tortora |
| | | Messigno I tr. |
| | | Ripuarìa I Tr |
| | | Aldo Moro I Tr. |

| I CATEGORIA | II CATEGORIA | III CATEGORIA |
|-------------|--------------|------------------------------|
| | | Molinelle |
| | | Traverse di via Astolelle |
| | | Piazzetta Ponte Izzo |
| | | Via Aldo Moro II Tr |
| | | Traverse di via Ripuaria |
| | | Ripuaria |
| | | Traverse di via S. Abbondio. |
| | | Carrara |
| | | Statale 145 e traverse |
| | | Fontanelle |
| | | Masseria Curato |
| | | Via Grotta I |
| | | Via Vicinale Giuliana |
| | | Via prov. Mariconda |
| | | Masseria Lapilli |
| | | Spinelli |
| | | Calvanese |
| | | Tre Ponti |
| | | Pizzo Martino |
| | | Capone |
| | | Andolfi e traverse |
| | | S. Antonio |
| | | Via Monsignor Di Liegro |
| | | Cavalcavia del Sarno |
| | | Diomede |

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

ALLEGATO B

| attività | coefficiente di valutazione economica dell'occupazione |
|--|--|
| 1) Manifestazioni culturali, politiche e sportive | 0,2 |
| 2) Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,2 |
| 3) Tende fisse e retrattili | 0,3 |
| 4) Spazi soprastanti e sottostanti | 0,5 |
| 5) Attività edilizia | 0,5 |
| 6) Ambulanti e produttori agricoli | 0,5 |
| 7) Altre occupazioni di suolo (generica) | 1 |
| 8) Pubblici esercizi | 1,3 |
| 9) Distributori di carburanti | 1,4 |
| 10) Distributori automatici in genere | 1,4 |

Indice generale

TITOLO I - PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

CAPO II - Occupazioni

Art. 2 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere

Art. 3 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

Art. 4 - Altre occupazioni

CAPO III - Concessione

Art. 5 - Concessioni

Art. 6 - Procedimento per il rilascio della concessione

Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo - Richiesta di occupazione

Art. 8 - Ufficio comunale competente

Art. 9 - Istruttoria della richiesta

Art. 10 - Conclusione del procedimento

Art. 11 - Rilascio della concessione e suo contenuto

Art. 12 - Rinnovo e rinuncia della concessione

Art. 13 - Obblighi del concessionario

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 16 - Occupazione d'urgenza

Art. 17 - Occupazioni abusive

Art. 18 - Anagrafe delle concessioni comunali

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 19 - Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 20 - Oggetto passivo

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 22 - Classificazione delle strade

Art. 23 - Tariffa ordinaria

Art. 24 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Art. 25 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Art. 26 - Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 27 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate di

aziende erogatrici di pubblici esercizi

CAPO II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 28 - Agevolazioni

Art. 29 - Esenzioni

TITOLO III - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 31 - Sanzioni

Art. 32 - Accertamento e riscossione coattiva
Art. 33 - Rimborsi
Art. 34 - Contenzioso

TITOLO IV - RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CANONE

Art. 35 - Il Funzionario responsabile della gestione del canone
Art. 36 - Il responsabile del procedimento amministrativo

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Disposizioni finali
Art. 38 - Disposizioni transitorie

ALLEGATO A - ELENCO CLASSIFICAZIONE SPAZI ED AREE

ALLEGATO B - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO
DELL'OCCUPAZIONE